

## **art. 29** caratteristiche strutturali

- 1.** Il servizio è realizzato presso il domicilio del personale educativo domiciliare, in un immobile a destinazione d'uso residenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 20/2005.
- 2.** Il servizio può essere realizzato anche presso altra abitazione, comunque diversa da quella di domicilio dei bambini accolti, messa a disposizione del personale educativo domiciliare, adeguata ad offrire ai bambini l'educazione e le cure tipiche dell'ambito familiare.
- 3.** L'abitazione utilizzata per tale servizio deve possedere le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di civile abitazione, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 10.
- 4.** All'interno dell'abitazione devono essere individuabili i locali esclusivamente riservati al servizio durante l'orario di apertura, comprensivi di almeno un locale o spazio adibito alla preparazione dei pasti, di un servizio igienico e di un ulteriore locale o spazio organizzato per l'attività educativa e di cura.
- 5.** La superficie dei locali o spazi individuabili ai sensi del comma 4, con esclusione del servizio igienico, deve essere pari ad almeno mq 7 per bambino presente durante il servizio.
- 6.** Gli spazi, gli impianti, gli arredi ed i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche tali da tutelare la sicurezza e la salute dei bambini accolti nel servizio.
- 7.** I pasti devono essere predisposti nell'ambito del domicilio utilizzato per il servizio sulla base di menu redatti secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ed adeguati all'età dei bambini.